

SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



Metalmecanico Industria

Addetti all'Industria Metalmecanica privata e all'installazione di impianti

In vigore dal 01.08.2020 al 31.07.2023
Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. C053



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



CONFESAL
CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



CONFESAL

Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFESAL, FESICA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCNL si applica alle aziende metalmeccaniche del settore Industria di seguito riportate:

1. Degli stabilimenti metalmeccanici nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
2. degli stabilimenti, delle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
3. delle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;
4. negli stabilimenti industriali siderurgici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra le imprese metalmeccaniche regolate dal presente CCNL, le attività imprenditoriali che, nel rispetto delle definizioni sopra citate, eseguono le seguenti lavorazioni per:

la produzione di metalli non ferrosi alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri;

la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;

la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);

la fusione di ghisa in getti;

la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;

la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;

la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;

la trasformazione e lavorazione di fibre di carbonio;

La costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:

navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;

materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;

automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;

motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;

aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;

l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;

l'esercizio di bacini di carenaggio;

la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;

attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;

vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina;

articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;

bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;

reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;

strumenti musicali metallici;

oggetti in ferro battuto;

scatolame ed imballaggi metallici;

La produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:

motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici;

organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;

impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;

apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;

apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;

apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;

apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;

apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;

macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini;

macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;

macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine);

macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;

macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo;

macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della gomma;

utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;

utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;

pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
orologi in genere;
modelli meccanici per fonderia;
l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla realizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di:
-Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trattamento aria;
-Impianti idrici e sanitari;
-Impianti di refrigerazione;
-Impianti di protezione antincendio;
-Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;
-Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmissione dati;
-Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
-Impianti di illuminazione;
-Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;
-Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia termica;
-Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
-Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
-Sistemi per l'automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
-Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;
-Impianti radiotelevisivi, antenne;
-Impianti speciali;
-Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e ferroviaria;
-Facility Management;
-Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto.

Agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente Contratto, sono quelli per la produzione di:

ghisa di prima fusione;
acciaio anche se colato in getti;
ferroleghe;
semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
latta.

La regolamentazione particolare per i settori sotto indicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:

Siderurgico;
Autoavio;
Elettromeccanico ed elettronico;
Meccanica generale;
Fonderie di seconda fusione;
Cantieristica Navale;

nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente Contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente Contratto.

Definizione dei settori.

Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
ghisa di prima fusione;
acciaio anche se colato in getti;
ferroleghe;
semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
latta.

Autoavio: in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrati nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.

Elettromeccanico ed elettronico: elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.

Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:

macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
apparecchiature elettriche complesse;
strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio-tecnica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).

L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.

Meccanica generale: vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del Contratto.

Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che effettuano:

la fusione di ghisa in getti;
la fusione di acciaio in getti.

Cantieristica Navale: appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art. 2	Quadri e Primo livello: 6 MESI Altri livelli: 3 MESI
Orario di lavoro Art. 7	40 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi.
Flessibilità orario Art. 9	In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni , con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.

Straordinario, Notturno, Festivo
Artt. 12/13/14/18

Nel limite massimo di 250 ore annuali per lavoratore

		Per lavoro non a turni	Per lavoro a turni
A	lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)	25%	25%
B	lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale)	30%	30%
C	lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali)	50%	40%
D	lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale)	50%	45%
E	lavoro straordinario festivo	55%	55%
F	lavoro straordinario festivo notturno	75%	65%
G	straordinario festivo con riposo compensativo	35%	35%
H	straordinario notturno festivo con riposo compensativo	55%	50%

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione.

Il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le 22:00 e le 06:00) è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 25 applicando una maggiorazione pari al 30% per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.

Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana. Permessi retribuiti annui 32 ore per ex festività.
--------------------------------	---

Tipologie di retribuzione Art. 25	La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173". Per il lavoratore assunto da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato: - primo anno: 7,5% - secondo anno: 5% Le suddette retribuzioni ridotte si applicano a tutto il personale anche in caso di aziende di nuova costituzione o inizio di nuova attività.
--------------------------------------	--

Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Inquadramento durante i primi 24 mesi: • prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; • seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale.
---	---

**Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti**

	<p>Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti; • n. 3 contratti con più di 5 dipendenti. 																				
Mensilità	13 mensilità																				
Premio di risultato e scatti di merito Artt. 30/31	Rimandati alla negoziazione in sede aziendale.																				
Malattia Art. 34 e ss	Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per Le malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può, su richiesta del lavoratore, essere estesa fino a 24 mesi.																				
Trattamento economico per malattia Art. 37	Trattamento economico lavoratore non in prova: integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Giornate massime integrabili in un anno 45. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno.																				
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento. L'indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.																				
<p>Preavviso Art. 51</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Livello di inquadramento</th> <th style="width: 25%;">Anzianità di servizio fino a 5 anni</th> <th style="width: 25%;">Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni</th> <th style="width: 25%;">Anzianità di servizio oltre i 10 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quadri e 1° livello</td> <td>60 giorni</td> <td>90 giorni</td> <td>120 giorni</td> </tr> <tr> <td>2° e 3° livello</td> <td>30 giorni</td> <td>45 giorni</td> <td>60 giorni</td> </tr> <tr> <td>4° e 5° livello</td> <td>20 giorni</td> <td>30 giorni</td> <td>45 giorni</td> </tr> <tr> <td>6° e 7° livello</td> <td>7 giorni</td> <td>10 giorni</td> <td>20 giorni</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">I giorni si intendono di calendario</p>		Livello di inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni	Anzianità di servizio oltre i 10 anni	Quadri e 1° livello	60 giorni	90 giorni	120 giorni	2° e 3° livello	30 giorni	45 giorni	60 giorni	4° e 5° livello	20 giorni	30 giorni	45 giorni	6° e 7° livello	7 giorni	10 giorni	20 giorni
Livello di inquadramento	Anzianità di servizio fino a 5 anni	Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni	Anzianità di servizio oltre i 10 anni																		
Quadri e 1° livello	60 giorni	90 giorni	120 giorni																		
2° e 3° livello	30 giorni	45 giorni	60 giorni																		
4° e 5° livello	20 giorni	30 giorni	45 giorni																		
6° e 7° livello	7 giorni	10 giorni	20 giorni																		
Contrattazione collettiva decentrata Art. 53.1	Dall'entrata in vigore del presente CCNL, per il tramite delle Associazioni Regionali o Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del presente CCNL, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali. Rientrano nell'ambito della contrattazione aziendale gli Istituti di cui all'art. 53.1.																				
Elemento perequativo Art. 53.2	Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente.																				
Welfare Aziendale Art. 53.3	Previsti strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità.																				
Part time Art.76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • maggiorazione del 20% per le ore variate in aumento; • maggiorazione del 10% per le ore supplementari. 																				
Lavoro intermittente Art. 86 e ss	Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.																				
Tempo determinato Art. 92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra.																				
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.																				

**Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti**

<p>LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art. 106 e ss.</p>	<p>Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.</p>												
<p>Finanziamento E.BI.A.S.P. Art. 133</p>	<p>-Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50, di cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1,00 a carico del lavoratore per tutte le mensilità previste dal CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. -Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W06230 03233 0000 4648 7433. -L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per tutte le mensilità previste nel CCNL.</p>												
<p>Assistenza Sanitaria Integrativa Art. 122</p>	<p>Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50, di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="451 972 1383 1205"> <tr> <td>da 1 a 5:</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 15:</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 50:</td> <td>€ 350,00</td> </tr> </table> <p>L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 16,50 (€ sedici/50) lordi per tutte le mensilità previste dal presente CCNL.</p>	da 1 a 5:	€ 50,00	da 6 a 15:	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00
da 1 a 5:	€ 50,00												
da 6 a 15:	€ 100,00												
da 16 a 30:	€ 150,00												
da 31 a 40:	€ 250,00												
da 41 a 50:	€ 300,00												
oltre 50:	€ 350,00												
<p>Classificazione del personale Art. 147 e ss</p>	<p>Organizzata su nove livelli, compresi i quadri, con declaratorie contrattuali per ciascun livello.</p>												

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nei livelli dal 6° al 1° e con riferimento, per i livelli 1 e 2S, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, mentre quella massima è pari a 36 mesi. Tale durata è ridotta di 6 mesi per i lavoratori in possesso di diploma di scuola professionale o laurea inerenti alla professionalità da conseguire.

Il trattamento retributivo sarà percentualizzato come da tabella di seguito riportata, nella quale viene indicata anche la durata del contratto di apprendistato. Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate in tabella, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale, ferma restando la relativa percentuale di retribuzione applicabile nei tre periodi.

Livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico:

Livello	Durata	1° periodo		2° periodo		3° periodo	
		Durata	Retribuzione	Durata	Retribuzione	Durata	Retribuzione
1-2S-2-3-4-5-6	36 mesi	12 mesi	85%	12 mesi	90%	12 mesi	95%
	30 mesi	10 mesi	85%	10 mesi	90%	10 mesi	95%
6	24 mesi	8 mesi	85%	8 mesi	90%	8 mesi	95%

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).

Il trattamento economico da riconoscere all'apprendista sarà così determinato:

- per il primo anno il 60% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno il 65% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 70% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno l'80% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

- per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima del livello contrattuale di inquadramento;
 - per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima del livello contrattuale di inquadramento;
- per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - per il periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima del livello contrattuale di inquadramento.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso dei complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell'intervallo tra una stagione e l'altra.

TABELLE RETRIBUTIVE

Allegato A
Settore Metalmeccanico Industria
Retribuzioni Base

Inquadramento retributivo	Minimi retributivi 1/06/2023
Quadri	€ 2.621,00
Primo Livello	€ 2.559,65
Secondo livello Super	€ 2.292,90
Secondo livello	€ 2.137,30
Terzo livello	€ 1.994,05
Quarto livello	€ 1.862,00
Quinto livello	€ 1.823,45
Sesto livello	€ 1.785,00
Settimo livello	€ 1.609,70

CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Metalmeccanico Industria, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.



CONFLAVORO
Piccole Medie Imprese



fesica
CONFSAL